



CITTA' DI VITTORIO VENETO

MEDAGLIA D'ORO AL V.M.
(PROVINCIA DI TREVISO)

Responsabile del procedimento: TRAINA LORENZO

ORDINANZA Nr. 255 DEL 14/12/2009

Oggetto: ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE:
OCCUPAZIONE AREE ESTERNE - TRATTENIMENTI MUSICALI E
RADIO TV - LIMITI E PRESCRIZIONI.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che la L.R. n. 29 del 21 settembre 2007, all'art. 31 ha stabilito che le autorizzazioni di somministrazione alimenti e bevande di cui all'art. 8, comma 1, abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radio o televisivi, anche funzionanti su rete decodificata, o all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali, allo scopo di attirare clientela, senza per ciò aumentare il prezzo della consumazione e senza che ci sia nel locale l'apprestamento di elementi necessari che ne configurino una trasformazione in locale di pubblico spettacolo, nel rispetto delle normative vigenti in particolare in materia di sicurezza, prevenzione incendi e impatto acustico;
- che l'art. 3, comma 2, lettera a) dei "Criteri di Programmazione" ha reso obbligatoria la produzione di V.I.A. in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o lo svolgimento di eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;
- che l'art. 3, comma 2, lettera c) dei "Criteri di Programmazione" per il rilascio delle autorizzazioni per l'attività di somministrazione determina le modalità di utilizzo delle aree esterne previa produzione di V.I.A. ai sensi della D.G.R. dell'ARPAV n. 3 del 2008;

RILEVATO:

- che molti esercenti negli ultimi tempi hanno introdotto l'uso di organizzare saltuariamente concertini e piano-bar, anche nelle aree esterne del locale;
- che alcuni pubblici esercizi autorizzati all'uso di aree esterne effettuano comunque la chiusura dell'attività entro le ore 23.00, e non effettuano intrattenimenti musicali nell'area esterna;

RITENUTO di dover assicurare, assieme alla possibilità per gli esercenti di intrattenere convenientemente la propria clientela, anche il rispetto dell'ordine, dell'igiene e della quiete pubblici;

VISTI:

- l'art. 9 del TULPS attinente alla possibilità dell'autorità di P.S. di imporre prescrizioni di esercizio ai possessori di autorizzazioni di polizia, nel pubblico interesse;
- la Legge 26.10.1995 N. 447, legge quadro sull'inquinamento acustico, e in particolare l'art. 6, comma 1, lettera h), che attiene al rilascio di autorizzazioni comunali, anche in deroga ai previsti valori limite, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile;
- la nota dell'ULSS-Settore Igiene Pubblica n. 4405/93 concernente le prescrizioni per il rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di trattenimenti musicali all'aperto;

- il D.P.C.M. 16.04.1999 n. 215 che tra l'altro regola i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei pubblici esercizi;
- l'art. 659 del Codice Penale sul disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone;
- il Piano di classificazione acustica approvato con Deliberazione Consigliare n. 162/20.12.1999 con la quale è delegata alla Giunta Comunale l'approvazione del Regolamento per l'attuazione del Piano anche in merito alle emissioni sonore causate da attività temporanee;
- la Delibera n. 3 del 29 gennaio 2008 del Direttore Generale dell'A.R.P.A.V. che approva le linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto Acustico ai sensi dell'art 8 della legge quadro n. 447 del 26.10.1995;
- il Regolamento Comunale di Igiene degli Alimenti e delle Bevande approvato con Deliberazione Consigliare n. 22/2001;
- la D.G. 08.10.2009 n. 221 di approvazione a titolo di indirizzo dei presenti limiti e prescrizioni;

RITENUTO necessario ed urgente provvedere in merito, ai fini della tutela dell'ordine pubblico;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali);

VISTO l'art. 47 dello Statuto Comunale;

ORDINA

1. La libera effettuazione di piccoli concertini o piano bar o la detenzione di impianti di riproduzione sonora o visiva nei pubblici esercizi e nei circoli privati sia all'interno che nelle aree esterne, è subordinata alla presentazione di V.I.A. all'Amministrazione Comunale (con l'esclusione dei locali di cui al punto 2), visto l'art. 3, comma 2, lettera a) dei "Criteri di Programmazione" ai sensi della D.G.R. dell'ARPAV n. 3 del 2008, e consentita nel rispetto dei seguenti limiti e prescrizioni:
 - a) i piccoli concertini o piano-bar e la musica in genere "dal vivo" all'interno dei locali devono avvenire a volume moderato e nel rispetto della specifica normativa in materia. In ogni caso la musica non deve recare disturbo alla quiete pubblica e non essere udibile all'esterno del locale e dovrà terminare entro le ore 24.00, eventuale proroga fino alle ore 01.00 potrà essere accordata a locali in particolari posizioni e previa verifica di impatto acustico; all'esterno del locale tali attività dovranno cessare alle ore 23.00;
 - b) le emissioni sonore prodotte nelle aree esterne da apparecchi radiotelevisivi o impianti di diffusione sonora, non devono essere udibili al di fuori dei limiti dell'area autorizzata;
 - c) il titolare del pubblico esercizio è tenuto a comunicare al Comando Polizia Locale, in forma scritta, almeno cinque giorni prima della data programmata, la data e l'orario di inizio e conclusione del "concertino", non potranno essere effettuati più di due concertini a settimana;
 - d) gli impianti elettrici devono essere realizzati da personale abilitato ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge (L. n. 46/90);
 - e) durante le trasmissioni radio-tv, o i concertini, le luci dell'esercizio non devono essere spente o attenuate e il locale deve conservare la normale sistemazione e collocazione degli arredi, per evitare che si trasformi a tutti gli effetti in un locale di pubblico spettacolo. Deve inoltre essere rispettata la normale ricettività del locale evitando gli affollamenti che possono rendere difficile il flusso degli avventori e mettere a repentaglio la pubblica incolumità anche in relazione alla disponibilità di attrezzature e di servizi per i quali l'esercizio è abilitato agli

effetti igienico sanitari;

- f) agli avventori non deve essere richiesto alcun compenso per la visione dei programmi o l'audizione dei concerti, sia sotto forma di biglietto di ingresso sia di maggiorazione del prezzo delle consumazioni;
 - g) il titolare del pubblico esercizio ha facoltà di chiedere, in deroga alle limitazioni sopra descritte, autorizzazione di pubblico spettacolo in particolari occasioni determinate dall'organizzazione di feste o ricorrenze patronali e culturali;
2. Sono esentate dalla presentazione di V.I.A. le attività di somministrazione alimenti e bevande che effettuano all'interno del locale trasmissioni televisive e emissioni sonore provenienti da impianti di riproduzione musicale e visiva; in ogni caso il suono non deve recare disturbo alla quiete pubblica e non essere udibile all'esterno del locale; sono altresì esentate quelle attività che effettuano trasmissioni televisive e riproduzioni musicali e visive all'esterno del proprio locale, comunque non udibili al di fuori dei limiti dell'area autorizzata, che cessano alle ore 23.00;
 3. Le aree esterne adibite e somministrazione, sia pubbliche che private, sono autorizzate dal Comune previa presentazione di V.I.A.; le aree pubbliche possono essere concesse a tempo determinato o indeterminato (nel caso sarà cura del titolare dell'autorizzazione comunicare di anno in anno l'effettiva occupazione al Comando Polizia Locale e al gestore della TOSAP). Sono esentati alla presentazione della V.I.A. i pubblici esercizi con occupazione di aree esterne con orario di chiusura entro le ore 23.00 e i "ristoranti" che cessano la somministrazione in tali aree entro le ore 24.00;
 4. Le violazioni alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, fatta salva l'eventuale applicazione di altre sanzioni previste da norme statali o regionali vigenti ivi compresa la riduzione dell'orario del pubblico esercizio, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. In caso di reiterazione della violazione all'art. 1 lett. a), b), c), g), e art. 3 oltre alla sanzione pecuniaria è disposta la sospensione dell'attività per un periodo compreso tra 1 e 2 giorni: Quando la violazione è nuovamente reiterata la sospensione dell'attività è disposta per un periodo tra 3 a 4 giorni, così come ad ogni ulteriore reiterazione. Si ha reiterazione quando nel corso dell'anno solare alla commissione della prima violazione, accertata con provvedimento esecutivo, è stata commessa la stessa violazione. La reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta;
 5. Il Comando Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricati della sorveglianza circa la corretta esecuzione della presente ordinanza;
 6. Gli Uffici Staff del Sindaco e Attività Produttive, per quanto di rispettiva competenza, provvederanno all'opportuna informazione verso la cittadinanza e verso i gestori dei pubblici esercizi;
 7. La presente ordinanza ha decorrenza immediata, abroga e sostituisce la precedente nr. 189 del 26.07.2004; la presentazione della V.I.A., in fase di prima applicazione, ai sensi dell'art. 1, lett. a) e b) e art. 3, dovrà essere trasmessa entro 90 giorni dall'adozione.

IL SINDACO
(Gianantonio Da Re)

